



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto

ORDINANZA N. 45/2012

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Riposto:

VISTO: il Regolamento (CE) n° 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifiche del Regolamento (CEE) n.2847/93 e che abroga il Regolamento (CE) n.1626/94;

VISTO: il Regolamento (CE) n.1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO: il Regolamento di esecuzione (UE) n° 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e, in particolare, l'art. 8 del citato regolamento di esecuzione che prescrive l'obbligo della marcatura ed identificazione degli attrezzi di pesca;

VISTO: il Decreto Legislativo n.4 del 09.01.2012 recante "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura a norma dell'art. 28 della Legge 04.09.2010 n.96"

VISTI: il Dp. prot. n° 03/02/0069941 datato 21/07/2011 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha dettato disposizioni in materia di identificazione degli attrezzi da pesca depositati in banchina;

VISTO: il Dp. prot. n. 03/02/0085762 datato 15/09/2011 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha dettato disposizioni in materia di contrasto all'utilizzo di reti derivanti illegali

RITENUTO: opportuno disciplinare l'eventuale deposito di attrezzi da pesca nelle banchine destinate all'ormeggio di unità da pesca nel porto di Riposto

VISTI: gli artt. 17, 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza immediata, in caso di necessità temporanea è consentito il deposito di attrezzi da pesca nella banchina commerciale del porto di Riposto (molo di sopraflutto), per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco degli stessi e, comunque, per un periodo massimo di 7 (sette) giorni solo previa comunicazione a cura del comandante/armatore dell'unità da pesca da inoltrarsi al Comandante del porto.

Art. 2

Ogni attrezzo o rete da pesca depositato in banchina nei luoghi sopra indicati deve essere identificato mediante apposito cartellone plastificato, fissato all'attrezzo o rete da pesca -

o comunque alla copertura di protezione - in modo visibile e non facilmente amovibile, riportante i seguenti elementi:

- Nome e numero di iscrizione dell'unità cui appartiene l'attrezzo/rete da pesca;
- Descrizione, tipologia e dimensione dell'attrezzo/rete da pesca;
- Data di deposito dell'attrezzo/rete da pesca.

Per motivi di sicurezza, gli attrezzi e le reti da pesca dovranno essere depositati secondo le seguenti modalità:

- non superare un'altezza di metri 3 ed una larghezza di metri 4 per ogni lato;
- deve essere lasciato un passaggio libero non inferiore a metri 2 fra i vari attrezzi, in modo tale da non ostacolare la circolazione delle persone in ambito portuale;
- essere opportunamente delimitati e segnalati con sistemi tale da assicurarne la visibilità anche in ore notturne: su disposizione dell'Autorità competente, i predetti sistemi di segnalazione potranno essere riposizionati per esigenze di sicurezza portuale;
- essere separati, qualora affiancati con altri attrezzi, al fine di non renderli confondibili ovvero apparire come un unico "attrezzo".

Art. 3

Le aree portuali che si rendono libere dovranno essere lasciate in pristino stato, integre e prive di danni alla struttura ed al piano di calpestio.

L'Autorità Marittima ha facoltà in qualunque momento di far cessare l'occupazione in precedenza accordata qualora lo ritenga necessario per ragioni di polizia e di sicurezza.

In tale caso il comandante/armatore ha l'obbligo di sgomberare a proprie spese, le aree occupate rimettendole in pristino stato entro il termine stabilito e senza diritto di indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi fermo restando la facoltà di procedere d'ufficio, in caso di inerzia, provvedendo alle recupero delle spese nei modi previsti dalla legge.

Art. 4

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, gli attrezzi e le reti da pesca depositati in banchina in difformità alle disposizioni di cui al precedente articolo, saranno considerati abbandonati e, pertanto, trattati come rifiuti speciali, con conseguente rimozione e smaltimento secondo la normativa vigente con oneri a carico dei contravventori.

Art. 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, oltre a rimanere soggetti alle sanzioni di legge previste per singola fattispecie, incluse eventuali responsabilità civili, qualora nel fatto si configuri un diverso o più grave illecito.

Art. 6

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con la presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 7

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Autorità Marittima e l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/riposto.

05 OTT 2012

f.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Mario Orazio PENNISI

